

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 Del 11/04/2024

OGGETTO: Istituzione dell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Noli.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **15:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

REPETTO AMBROGIO	SINDACO	P
MANZINO DEBORA	VICE-SINDACO	P
GARZOGLIO MARTINA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n.**3** e assenti n.**0**.

Partecipa alla seduta la dott.ssa MINETTO Elena- Segretario Comunale -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e s.m.i.

Il Sig. Ambrogio REPETTO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: Istituzione dell'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Noli.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 “Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali” che stabilisce che i Comuni predispongano l'elenco delle “Botteghe Storiche” presenti sul loro territorio;

VISTA la D.G.R. n. 1366 dell'11 novembre 2005 recante “Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche operanti sul territorio ligure”, che fissa i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relativi alle botteghe per l'iscrizione negli elenchi comunali nello specifico:

“BOTTEGHE STORICHE - “I criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure”

1. *I Comuni dispongono l'iscrizione nell'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali, dediti all'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che risultino in possesso dei requisiti:*
 - A) *svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 50 anni a prescindere dagli eventuali mutamenti di gestione o proprietà;*
 - B) *presenza di arredi, attrezzature, documenti, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;*
2. *Il requisito di cui al punto 1 della lettera B) sussiste quando è riscontrato almeno uno degli elementi ivi indicati;*
3. *I Comuni dispongono la cancellazione dall'elenco delle Botteghe Storiche degli esercizi commerciali rispetto ai quali venga accertata la perdita di uno dei requisiti di cui al punto 1 lettere A) e B);*
4. *Gli arredi, le attrezzature, i documenti per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'esercizio commerciale come Bottega Storica devono:*
 - A) *avere un'età di almeno 50 anni;*
 - B) *avere un collegamento funzionale e/o strutturale con l'attività commerciale esercitata nel locale considerato;*
 - C) *offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, non munita cioè di particolare conoscenze tecniche e culturali, di questo collegamento e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività;*
5. *Non possono fregiarsi della qualifica di Bottega Storica gli esercizi commerciali che:*
 - A) *non siano iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 10 luglio 2002 n. 29;*
 - B) *siano stati cancellati dall'elenco sopraindicato;*



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

C) siano ubicati sul territorio di un Comune che non abbia proceduto al censimento di cui al sopraccitato comma 1 dell'art. 16;

6. Nei casi indicati alla lettera A), B), C) del comma 5 i Comuni, competenti per territorio, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 dell'art. 16.

“Targa di Bottega Storica”

La Targa di Bottega Storica deve presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- 1. Intestazione “Bottega Storica”;*
- 2. Stemma della Regione Liguria;*
- 3. Stemma del Comune che effettua il rilascio;*
- 4. Stemma dell'Unione Europea.”*

CONSIDERATO che gli esercizi commerciali e di somministrazione tradizionali rappresentano, per le testimonianze, gli arredi e i ricordi che conservano, una parte fondamentale del patrimonio culturale e commerciale della città, e un capitale sociale di relazioni umane, di tradizioni e di presidio del territorio e sono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale;

CONSIDERATO che, per attuare una concreta ed efficace valorizzazione di tale patrimonio, è opportuno procedere ad individuare gli esercizi definibili “Botteghe Storiche” che potranno successivamente fregiarsi della qualifica di “Bottega Ligure” se in possesso dei requisiti ulteriori previsti dall'art. 26 ter del T.U. Commercio L.R. 1/2007 e s.m.i.;

STABILITO che:

- l'iscrizione all'Albo è comunque subordinata, oltre che alla presenza dei requisiti sopra indicati, all'assenso del proprietario qualora l'immobile non appartenga al titolare dell'attività;
- in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo, il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per tale iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiararsi di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di “Bottega Storica”;
- sia disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo comunale nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

RITENUTO quindi di istituire l'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Noli e di provvedere - compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio – alla realizzazione della targa “Bottega Storica”, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1366/2005;

RITENUTO opportuno approvare apposita modulistica per la richiesta di iscrizione nell'Albo delle Botteghe Storiche;

VISTI il parere del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo tecnico, che si inserisce nella presente Deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

VISTO il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI ISTITUIRE l'Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Noli demandando al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia – SUAP, la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato al riconoscimento delle attività commerciali e di somministrazione storiche;

DI DARE ATTO che i criteri per l'iscrizione nel predetto Albo saranno quelli previsti dalla D.G.R. dell'11.11.2005, indicato in premessa ed eventuali aggiornamenti emanati dalla Regione Liguria, demandando alla normativa regionale di attuazione l'eventuale ulteriore riconoscimento della qualifica di "Bottega Ligure" di cui all'art. 26 ter del T.U. Commercio L.R. 1/2007 e s.m.i.;

DI APPROVARE il modulo per la richiesta di iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche, parte integrante del presente atto (ALLEGATO A);

DI APPROVARE l'Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di un elenco di attività commerciali presenti nel Comune di Noli che possiedono le caratteristiche per essere definite come "Bottega Storica" ed essere iscritte nell'apposito Albo (ALLEGATO B);

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia – SUAP agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà all'assunzione di impegno di spesa per la realizzazione delle targhe "Bottega Storica" secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1366/2005;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai Consiglieri Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Successivamente , con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente delibera, immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.ssa Elena Minetto)



IL SINDACO

(Ambrogio Repetto)






CITTA' DI NOLI
Provincia di Savona

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del d.lgs n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elena MINETTO




19.04.2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanere 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune- Amministrazione Trasparente (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c.5 – L. 26/02/2010 n° 25)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elena MINETTO



19.04.2024